

In definitiva la clausola contrattuale, in parola, può essere qualificata come una condizione sospensiva, esclusivamente in funzione temporale, cioè per determinare il momento dell'esecuzione della prestazione. Ciò non toglie che anche in questo caso l'evento abbia la caratteristica della condizione e non del termine.

Il Collegio ha, conclusivamente, accolto i quesiti relativi liquidando per il 2° L.5.238.039 (con interessi e rivalutazione L.13.903.282) e per il 4° L.21.732.287 (con interessi e rivalutazione L.151.619.302) complessivamente, quindi, per i quattro quesiti sono state liquidate L.1.333.777.930, oltre alle spese e competenze legali ed alle competenze ed onorari del Collegio stesso.

All'importo in parola sono da aggiungere interessi successivi, svalutazione IVA e spese della procedura esecutiva in atto.

L'Avvocatura dello Stato sulle prime ha ritenuto non sussistessero ragioni per proporre il gravame non ravvisando motivi di nullità del lodo, invitando l'Ente ad adempiere, al fine evitare ulteriori aggravii di spese, e successivamente con nota del 31.10.1996 ha avvertito l'ufficio di aver divisato di proporre impugnativa, motivo per cui è stata rimessa copia del lodo al detto istituto patrocinatore.

Rileva, tuttavia l'Avvocatura che pur nell'ipotesi che intervenga una sentenza favorevole all'Ente in appello ben difficilmente sarà possibile ottenere la ripetizione della somme stante la situazione decozionale.

Dalla lettura degli atti afferenti ai lavori si rileva che le riserve formulate dall'Impresa sono state esaminate dal C.R.T.A. della Regione Puglia che su di esse si espresse con voto 144 nell'adunanza del 17.6.1980.

In tale voto il C.R.T.A. rileva che "... l'impresa stessa ha diritto alla rifusione dei danni subiti a causa della seconda e terza sospensione dei lavori, durate rispettivamente 287 e 523 giorni ".

A fronte della richiesta dell'Impresa viene, riconosciuta la somma relativa alle spese generali.

Vengono respinte quelle relative alle spese di guardiania, al nolo macchine a freddo ed al mancato utile sulla scorta di quanto dichiarato dalla D.L.

Tale riconoscimento, ancorché limitato, tuttavia, comporta che le sospensioni sono, dal C.R.T.A., riconosciute e poste a carico del progetto .

Sulla scorta di quanto rappresentato si ritiene possano essere ripetuti gli importi corrisposti all'Impresa sia in virtù delle due sospensioni dei lavori che gli importi relativi al ritardato pagamento dei certificati lavori.

Atteso che il Comune di Barletta ha provveduto al finanziamento dei lavori previo la contrazione di mutuo dalla Cassa DD.PP. e con il contributo Regionale, la

richiesta dovrà a questo essere rivolta affinché vi provveda attingendo a propri fondi di bilancio od interessando la Regione Puglia.

Lavori di realizzazione dell'Acquedotto del Basento-Camastra costruzione della condotta maestra ramo sud-ramo nord.

Controparte A.T.I. C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a, Giuzio Ant. e Raff. s.n.c. Idrosud s.p.a. Ciuffreda e C. s.a.s. Albini Giovanni s.n.c. Padula Giuseppe e Salinardi Giuseppe

Composizione Collegio: Avv. Donato Antonucci Presidente

Prof. Aldo Loiodice Arbitro

Avv. Giovanni Loiacono Arbitro

Importo della domanda L.302.535.160

Importo riconosciuto L.342.880.829 oltre interessi

Importo corrisposto a seguito assegnazione del Giudice dell'esecuzione
L.5.051.000

Fatto

A seguito di gara esperita ai sensi dell'art. 24 della lettera b) della Legge 584/1977 i lavori di cui all'oggetto (e precisamente la condotta maestra e ramo Sud e condotta Ramo Nord e diramazione per Avigliano e Ruoti) furono affidati in appalto, con contratto del 2.5.1988, alla nominata A.T.I., costituita oltre che dalla capogruppo dalle società... Giuzio, Idrosud e Ciuffreda. Con successivo contratto dell'8.8.1990, alla ridetta a.t.i. furono affidati i lavori relativi al serbatoio Piano La Giova e relative condotte.

I lavori appaltati sono stati altresì integrati con atti aggiuntivi, rispettivamente del 18.11.1989 (condotta Avigliano-Ruoti), e del 24.9.1990 (condotte di piano La Giova).

Con atto notificato il 28.10.1994 l'A.T.I. ha reclamava il pagamento, a titolo di interessi, della complessiva somma di L.302.535.160.

Nell'atto introduttivo si evidenziava che le richieste in parola erano state respinte dall'Ente con riferimento all'assunto ritardo dell'erogazione delle somme dall'AGENSUD ed invocando, a sostegno della propria tesi, la disciplina contrattuale

di cui agli artt. 10 lett. c) e 9 lett. c) nella parte in cui si inseriva la condizione sospensiva circa i pagamenti (entro 30 gg. dalla rimessa AGENSUD).

Deduceva la ricorrente A.T.I. che l'Ente avrebbe operato nell'ambito di "una classica ipotesi di delegazione amministrativa" e cioè un rapporto postulante la piena autonomia del rapporto posto in essere al fine di regolare l'appalto di che trattasi e che la invocata (dall'Ente) clausola pattizia, si pone in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 4 della L. n. 741 del 1981, quindi, come tale colpito da nullità della norma medesima.

Chiedeva, inoltre, la capitalizzazione degli interessi e l'ammissibilità di azione risarcitoria ex art. 1218 c.c.

La Controparte nominava quale proprio Arbitro l'Avv. Prof. Aldo Loiodice.

Arbitro dell'Ente veniva nominato l'Avv. Giovanni Loiacono e della rappresentanza e difesa veniva officiata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

Il Collegio dichiarata la nullità delle clausole di cui all'art.10, lett.C del contratto del 2.5.1988, all'art.6 dell'atto aggiuntivo del 18.11.89 e dell'art.9, lett.C del contratto dell'8.8.90 dichiarava l'Ente al pagamento degli interessi richiesti.

Il Lodo veniva Appellato.

Con nota pervenuta all'Ufficio Legale in data 13.2.97 l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che la Corte di Appello di Bari ha annullato il Lodo e rigettato la domanda della Controparte

Sono stati rimessi all'Avvocatura gli atti necessari per il recupero della somma corrisposta.

Lavori di costruzione delle opere funzionali di integrazione dello schema Agri- Frida-Pertusillo con la Sorgente Mangosa.

Controparte Zecchina Costruzioni s.p.a. Armando Torri s.p.a.

Importo della domanda L.395.000.000.

La questione è stata definita, prima della costituzione del Collegio, sulla scorta della transazione posta in essere dalla Div.OO.SS., con il pagamento della somma di € 132.397.288 giusta disp. presidenziale n.6320 dell'1.8.96.

Con convenzione stipulata il 22.4.1989 l'EAAP¹ affidava all'A.T.I. ZECCHINA COSTRUZIONI s.p.a. (capogruppo), ed Armando TORRI s.p.a. (mandataria), i lavori integrazione schema Agri-Frida e Pertusillo.

Sta di fatto che, lamentando la non puntuale corresponsione alle scadenze, dei pattuiti e liquidati corrispettivi, la suddetta a.r.i. richiedeva, formulando domanda di arbitrato, la corresponsione degli interessi per il ritardato pagamento in circa cc. 395 milioni.

A tal fine la precitata a.r.i. nominava proprio arbitro l'avv. Augusto Chiosi, invitando l'Ente a procedere alla nomina del suo entro il 30.6.1996.

Con nota del 10.7.1996 n. 242, la divisione opere straordinarie, comunicava di aver definito transattivamente la lite interessando l'ufficio "per l'annullamento della procedura arbitrale".

Con provvedimento in data 1° Agosto 1996 n.6320, il Presidente dell'Ente disponeva il pagamento in favore della Impresa Zecchina della somma di L.132.397.288 a tacitazione di ogni pretesa riveniente dalla procedura arbitrale promossa.

Detto importo veniva anticipato dall'Ente con imputazione sul Cap. 630 /AL.

Con nota presidenziale n.7167 dell'11.7.96 si invitava l'Ente finanziatore a disporre per l'accredito della somma anticipata all'Impresa.

In riscontro la Cassa DD.PP., Ufficio Div.XII - Gestione Agensud, nell'informare l'Ente che la convenzione in esame risultava compresa tra quelle per le quali era stato emesso il provvedimento di chiusura dell'Agensud, trasmetteva la richiesta al competente Ufficio del Ministero del Bilancio.

Pur con qualche perplessità, si ritiene che la somma possa essere ripetuta.

Lavori di costruzione delle opere di integrazione della condotta idrica Gioia- Bari e costruzione della condotta Casamassima - Canosa. Richiesta interessi ritardato pagamento.

Controparte Società Italiana Condotte d'Acqua

Importo corrisposto L.1.070.064.000

La Corte di Appello di Roma, accogliendo il ricorso proposto dall'Ente, ha annullato il lodo.

Allo stato pende ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione proposto dall'Impresa

Attesa la sentenza della Corte di Appello la somma deve intendersi recuperabile al 100%

Lavori di collegamento della Galleria Pavoncelli all'Acquedotto dell'Ofanto, finanziati dal Ministero della Protezione Civile, Ord. 23.5.89 n. 1722 F.P.C. (G.U. 120 del 25.5.89) convenzione 16.11.89.

Controparte A.T.I. Di Battista - Chini - Tedeschi

Importo corrisposto L.8.636.429.000

A seguito di gara esperita ai sensi dell'art. 24 della lettera b) della Legge 584/1977 furono aggiudicati con delibera consiliare n. 205/2 del 21.7.1989 i lavori per la realizzazione delle opere di collegamento dell'acquedotto Sele con l'Acquedotto dell'Ofanto all'Associazione Temporanea di Imprese costituita da: - Chini e Tedeschi S.p.A. - Darfo Boario Terme - Capogruppo; Di Battista Domenico - Gravina; Meredit s.r.l. - Bari; Cassalia Domenico - Taranto.

I lavori in parola che, giusto il programma allegato all'offerta di gara, avrebbero dovuto completarsi in 600 giorni, consistevano essenzialmente in:

1) Camera di manovra per l'interconnessione con l'esistente galleria Pavoncelli in località Cocumella -

2) Tratto di galleria a pelo libero della lunghezza di circa 218 m. a sezione policentrica ($R = 1,70$ m. - $R = 3,40$ m.), costituente, in prima fase, il primo tronco del collegamento fra il Canale Principale (sezione Cocumella) con l'Acquedotto dell'Ofanto; opera, in fase successiva destinata a costituire il tronco terminale del previsto raddoppio della galleria Pavoncelli (nuova galleria di valico), restando, comunque, assicurata la precedente possibilità di funzionamento. -

3) Camera di manovra in corrispondenza dell'intersezione con il tracciato della futura nuova galleria di valico (parallela all'esistente Galleria Pavoncelli). -

4) Prosecuzione del tratto in galleria, fino alla progressiva m. 1975 circa, sempre con funzionamento a pelo libero, (galleria Cocumella).

5) Manufatto di blocco della galleria e di carico per il successivo tratto sifone.

6) Condotta in pressione, di acciaio del diametro interno di 2400 mm. e della lunghezza di m. 3002 circa interrata, con previsione all'origine della condotta, di un misuratore di portata.

7) Opera di sblocco del sifone e di origine del secondo tratto in galleria.

8) Secondo tratto in galleria della lunghezza di circa m. 2402 - (galleria Ofanto).

9) Opera di sblocco della galleria ed innesto del secondo tratto in pressione.

10) Secondo tratto in pressione della lunghezza di circa ml. 197.

11) Torrino piezometrico di collegamento dell'opera con la tratta dell'Acquedotto dell'Ofanto proveniente dal Canale Principale in località Padula per l'eventuale funzionamento dell'Acquedotto stesso con altra presa dal C.P..

L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 6,37% venne fissato in L.65.690.339.850=, "chiavi in mano" (prezzo chiuso giusta quanto previsto nel contratto di convenzione stipulato il 16.11.1989 e comprende anche la revisione prezzi nella misura del 5% di cui al IVA Comma dell'art. 33 della Legge 28.2.1986 n. 41), a cui andavano a sommarsi per revisione prezzi ed imprevisti L.6.228.023.593, per spese generali (7%), L.5.037.815.724 e per I.V.A. L.13.046.041.733, il tutto, quindi, ammontante a 90 miliardi.

Sta di fatto che, a seguito di vicende intercorse con il Comune di Conza, - nel cui territorio ricade quasi interamente la tratta in pressione, - con la Prefettura di Avellino - per il rilascio dei decreti di occupazione dei suoli, - ed, infine, con lo stesso Ente concedente per la interruzione di flusso nel Canale Principale necessaria per la definizione di dettaglio della sezioni interessate dai collegamenti plano-altimetrici, per le opere previste si resero necessarie alcune varianti costruttive e di tracciato ed il tempo contrattuale dovette subire uno slittamento.

Il Comune di Conza della Campania, nel cui territorio ricadono la maggior parte delle opere, con deliberazione del Consiglio n. 169 del 6.10.89 approvò le opere relativamente alle gallerie, ma espresse parere negativo per quanto riguarda il tratto in condotta in quanto il tracciato di progetto andava a ricadere in una zona che il medesimo Comune aveva nel frattempo destinato ad oasi di protezione faunistica.

Tale diniego provocò di fatto un fermo generalizzato dei lavori in quanto anche la Prefettura, prendendo spunto dalla delibera comunale, in parola, non accordò l'emissione dei decreti di occupazione sui suoli che pure non erano interessati dalla condotta.

A seguito di ripetuti incontri, anche con gli Amministratori del Comune, si perveniva ad un accordo su un nuovo tracciato del tratto in condotta, tracciato che veniva approvato dal Comune con deliberazione n. 52 del 15.3.90 vistata dalla S.P. di Controllo di Avellino nella seduta del 5.4.1990 prot. 19171 e trasmessa all'Ente in data 16.5.1990.

L'approvazione dell'Ente del nuovo tracciato e del conseguente nuovo piano parcellare di esproprio ed elenco ditte sopravvenne con deliberazione n. 19 del 26.7.1990 che bloccò, definitivamente, la situazione per l'avvio delle procedure che consentissero l'effettivo inizio dei lavori sul territorio di Conza.

Le interruzioni relative, pari a 292 giorni (dal 5.10.1989 al 26.7.1990) determinarono sia la necessità ai lavori aggiuntivi (e, quindi, l'approvazione della

perizia di variante) sia la proroga del termine assegnato di ulteriori 360 giorni.

Con deliberazione del 9.4.1991 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente approvò le proposte degli Uffici Tecnici e dispose in conformità approvando sia la perizia di maggiore spesa (L.5.198.998.389) che la proroga dei termini. Tale perizia ed il correlato atto aggiuntivo vennero sottoscritti in data 16.3.1991.

Con il medesimo atto si precisava che l'importo dei lavori veniva elevato a L.70.889.338.293= ed il termine dei lavori differito al 10.3.1992. I lavori venivano, poi, nuovamente sospesi per 52 giorni, a seguito di avverse condizioni meteorologiche, e ripresi il 13.1.1992.

Nelle more, l'amministrazione valutò la necessità di procedere ad ulteriori varianti d'opera consistenti nella necessità di provvedere alla impermeabilizzazione della Galleria Pavoncelli, per cui nel febbraio successivo venne predisposta una seconda perizia di variante, poi approvata il 3.7.1992 dall'On.le Consiglio.

Sta di fatto che una nuova sospensione dei lavori determinata dall'esigenza di non privare la zona di acqua nel periodo estivo, si protrasse sino al 19.5.1993.

Come si ricorderà l'A.T.I., con domanda di arbitrato in data 4.2.1994, notificata anche all'On.le Avvocatura Distrettuale che legge in copia, ha, preliminarmente, chiesto se debba ritenersi risolto, per fatto e colpa dell'Ente, il rapporto contrattuale inter partes, con conseguente condanna dell'Ente committente al pagamento dei danni all'Impresa.

L'A.T.I. suddetta, con la medesima domanda ha chiesto inoltre:

A) - Il pagamento delle riserve da 1 a 7 iscritte dall'A.T.I. in calce al verbale di ripresa del 18.5.1993 per un importo complessivo di L.9.095.000.000.

B) - La declaratoria di inefficacia e disapplicazione dell'Ordine di Servizio n. 3 e della correlata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 15.10.1993 con conseguente condanna dell'EAAP al pagamento delle opere eseguite per l'importo di L.3.000.000.000.

C) - Il pagamento di opere aggiuntive e variate eseguite per un importo di L.600.000.000.

D) - La declaratoria di nullità della clausola inserita nell'atto aggiuntivo del 16.5.1991 con la quale gli oneri del collaudo venivano imputati all'A.T.I. e quindi ristoro della somma di L.600.000.000 già pagata dall'A.T.I. a tale titolo.

E) - Il pagamento di interessi, per un'importo di L.957.000.000, dovuti per emissione di certificati di pagamento ai mandati oltre i termini di cui all'art.35 del Capitolato Generale.

F) - La dichiarazione di illegittimità del diniego all'istanza proposta dall'A.T.I. il 17.2.1992 di differimento del termine contrattuale.

G) - Il pagamento di lavori contrattuali non ancora allibrati per L.1.000.000.000 e restituzione di tutte le trattenute di legge operate.

H) - Il pagamento di interessi moratori ex Capitolato Generale sulle somme liquidate o, in via subordinata, la rivalutazione monetaria e gli interessi ex arte. 1224 2º comma c.c..

I) - Il pagamento degli interessi sugli interessi.

L) - Il pagamento a carico dell'Ente di tutte le somme conseguenti al funzionamento dell'arbitrato.

Costituendosi con atto del 3.10.94, l'Ente rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Bari, precisava le seguenti conclusioni:

1) In rito, declinare preliminarmente la giurisdizione previa, occorrendo, declaratoria di nullità parziale della clausola compromissoria ai sensi dell'art.5 della legge istitutiva del T.A.R.;

2) subordinatamente, e salvo gravame, dichiarare inammissibile la domanda, ai sensi dell'art.44 del D.P.R. 1063/62:

3) in linea gradatamente subordinata, e con salvezza di gravame:

A) dare atto dell'intervenuta decadenza, per inadempimento dell'attrice, della concessione "de qua";

B) dichiarare la decadenza dell'A.T.I. dalle domande in ordine alle quali non ha tempestivamente esplicitato le riserve nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

C) rigettare ogni domanda attorea siccome infondata e non provata;

D) Condannare l'attrice al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, a seguito della dichiarata decadenza della concessione;

E) porre a carico dell'attrice medesima le spese di costituzione del Collegio e quelle di lite.

Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando sulle predetta domanda di arbitrato, dichiarava, preliminarmente, la propria competenza a decidere sulla controversia, nonché la risoluzione del contratto stipulato in data 16.11.89, e rigettate le domande relative ai quesiti 4,5,6 e 9, condannando l'Ente al pagamento

1) di L.5.582.783.243 per oneri conseguenti alla sospensione dei lavori, oltre

interessi legali a far tempo dal 23.4.92;

2) di L.836.668.523 per interessi da ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori, oltre agli interessi legali dal 4.2.94

Avverso al Lodo veniva promosso gravame, con atto notificato in data 22.3.95, dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

Con sentenza n.940 /1996 la Corte, decidendo sul ricorso, rigettava l'impugnazione.

Allo stato pende ricorso, proposto dall'Avvocatura Generale dello Stato, dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Parere

Sulla scorta di quanto esposto ed alla luce del lodo, emesso all'unanimità dei componenti del Collegio, si ritiene che la questione del recupero nei confronti dell'Ente finanziatore possa porsi, atteso quanto asserito dalla D.L. circa l'emissione nei termini dei certificati e la verifica delle date di invio di detti certificati all'ente finanziatore e di quelle di accredito dei relativi importi, solo in relazione alla somma di L.836.668.523 afferente al ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori

LODI EMESSI SFAVOREVOLI ALL'ENTE E GIA' PAGATI AL 31/12/97 RIPETIBILI IN PARTE NEI CONFRONTI DELL'AGENSUD

	ENTE FINANZIATORE	CONTROPARTE	Importo pagato	Somma	%	Somma	NOTE
				recuperabile	Sv.ne	non recuperabile	
1)	Agensud	Consorzio Montubi	12.410.417.000	9.928.333.600	20	2.482.083.400	Sv.ne per alea richiesta ad Agensud
2)	Prov. OO.PP.	ATI Di Battista-Rubino-Vianini	10.002.150.000	2.070.000.000	26	740.930.367	sv.ne interessi su materiali
				731.207.836	0	0	lavori eseguiti e interessi relativi
				2.958.420.999	50	2.958.420.998	sospensione lavori e relativi interessi
							Il 10% pari a L.975.039.710 è stato pagato su cap.540 a carico dell'Ente e L. 213.005.290 per Iva sono state pagate sul capitolo 880 e portate a conguaglio nella dichiarazione IVA
3)	Comune Barletta	Impresa Fasano Vito	1.394.500.000	1.098.781.256	20	274.695.314	
				18.804.223	20	4.701.056	
4)	Agensud	ATI CCC-Giuzio-Idrosud	535.051.000	535.051.000	0		Lodo annullato in Corte d'Appello
5)	Agensud	Zecchina Costruzioni	132.397.288		0 100	132.397.288	Agensud non riconosce la somma perchè già compresa nell'importo finanz.
6)	Agensud	Soc. Condotta d'Acqua	1.070.064.000	1.070.064.000			
7)	Min. Prot. Civile	ATI Di Battista-Chini-Tedeschi	8.636.429.000	4.318.214.500	50	4.318.214.500	
TOTALE PAGATI 1997			34.181.008.288	22.728.877.414		10.911.442.923	

(c) Crediti iscritti sul capitolo 490 e riguardanti somme pagate dall'Ente, in attesa di definizione

Ulteriori crediti che necessitano una puntualizzazione circa la possibilità di recupero in toto o in parte, sono quelli iscritti sul capitolo 490 e che riguardano somme pagate dall'Ente in attesa di definizione, che alla data del 31.12.1997 presenta un'esposizione complessiva di L.22.829.233.828.

La prima posta riguarda somme pignorate presso l'Istituto Cassiere dell'Ente, Banco di Napoli che necessitano di una sistemazione contabile e conseguentemente da attribuire ai singoli capitoli di spesa sui quali dovrà gravare l'importo a suo tempo prelevato presso l'Istituto Cassiere per l'importo di L.6.024.634.025.

Ulteriore esposizione è quella nei confronti di Enti Pubblici, con particolare riferimento a Comuni, Cassa DD.PP ed altri Istituti per la somma di L.7.327.272.082 per i quali sono in corso azioni di recupero, a cominciare da quelli di maggiore entità.

Infine per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli acquedotti a servizio degli insediamenti industriali dell'Alta Irpinia, in attuazione dell'ordinanza presidenziale del Consiglio dei Ministri n.61/219 del 3/11/1986, l'Ente ha sottoscritto una convenzione con vari atti di proroga in cui volta per volta veniva stabilito l'ammontare dei costi per la conduzione dei suddetti acquedotti il cui onere avrebbe dovuto gravare sulle disponibilità della Protezione Civile, salvo anticipazione delle somme da parte dell'Ente.

Il rapporto con l'Ente Finanziatore si è concluso al 31.12.1992 epoca in cui la gestione degli acquedotti dell'Alta Irpinia è stata rilevata direttamente dall'Ente con carico della spesa sui propri capitoli di bilancio.

A fronte di un credito complessivo di L.12,600 mld (L.3.135.160.834 sul cap. 022 di entrata e L.9.477.327.321 sul cap. 490), il Ministero della Protezione Civile eccepisce che detto credito vada dedotto degli importi di L.4,6 mld acquisiti dall'Ente a titolo di corrispettivo per la vendita dell'acqua.

Residua pertanto un credito nei confronti della Protezione Civile di L.7,7 mld per la definizione dei quali sono in corso contatti.

Per le ragioni suindicate sui capitoli innanzi menzionati, 022 e 490, occorre operare una svalutazione di L.4,911.966.114.

Qui di seguito si propone un riepilogo dei crediti svalutati e confluiti nel fondo svalutazione crediti:

a) crediti verso Concessionarie	L.75.259.014.361
b) lodi arbitrali già pagati	L.10.911.442.923
c) altri crediti	L. 4.911.966.114

2. Fondo liquidazione interessi ritardati pagamenti

Al fine di pervenire ad una esatta valutazione complessiva del patrimonio non può non tenersi conto di rivendicazioni da parte delle imprese delle quali l'Ente si avvale e che contrattualmente operano nel suo interesse diretto per il conseguimento dei propri fini istituzionali ovvero nell'interesse di terzi Enti finanziatori per la realizzazione di infrastrutture nel cui rapporto l'EAAP si inserisce quale interfaccia (progettazione e direzione lavori).

Nel novero della prima ipotesi vanno segnalate le richieste a titolo di interesse per ritardati pagamenti nonché quelle per riconoscimento di un'integrazione sul prezzo dei materiali forniti dalle stesse imprese.

Alla seconda ipotesi vanno invece ricondotti i lodi arbitrali su opere finanziate che non si sono ancora tradotti in un prelievo forzoso delle somme assegnate dal giudice dell'esecuzione, ma dei quali non può non tenersi conto per le ripercussioni che potranno avere sul bilancio dell'Ente al momento della loro definizione.

In data 16.12.1990 furono rinnovati i contratti di cottimo per la costruzione e manutenzione degli impianti e reti di acquedotto e fognatura nonché quelli per la conduzione degli impianti di depurazione.

Il capitolato generale d'appalto prevede che i pagamenti dei certificati debbano essere effettuati entro 45 gg. Essendo concessa una franchigia di 30 gg. per l'emissione del certificato e di 15 gg. per quella del relativo mandato di pagamento.

Superato detto lasso di tempo vanno corrisposti gli interessi legali per i primi 60 gg. successivi e gli interessi moratori per i giorni ulteriormente successivi.

Gli interessi legali sono quelli fissati per legge, mentre per quelli di mora vale il R.D.L. 12.3.1936 n.375.

Precisato quanto innanzi, va rimarcato che la cronica situazione deficitaria di cassa ha determinato sin dal 1990 un ritardato pagamento delle spettanze dovute agli

appaltatori per cui costoro rivendicano la corresponsione degli interessi derivanti dai detti ritardi.

La quantificazione di dette spettanze risulta particolarmente difficoltosa, dovendo per ciascun cottimista individuare le date di emissione dei certificati bimestrali e quindi l'epoca di pagamento dello stesso, il tutto distinto per tipologia di lavoro nell'arco di sette anni - dal 1991 al 1997, salvo aggiornamenti per il 1998.

Detto lavoro è stato effettuato relativamente al 1997, anno in cui sono stati rilevati i ritardi più marcati, e la somma quantificata ammonta a L.6,6 miliardi.

Per un arco di sette anni è stato valutato un debito complessivo di 30 miliardi, in considerazione dei ritardi medi nei pagamenti per ciascun esercizio.

Nel summenzionato calcolo non sono considerati gli interessi anatocistici.

Solo per l'anno 1997 è stato sviluppato un calcolo analitico, da cui è emerso un debito di competenza per complessive L.6.611.323.780.

3. Fondo liquidazione riserve

Altro oggetto di richiesta delle imprese è quello relativo alle riserve sulla detrazione del 21% sul prezzo dei materiali da esse forniti.

Al riguardo si chiarisce che la disciplina dei "cottimi" riguardanti i lavori per la riparazione delle condotte suburbane dell'acquedotto, delle reti urbane di acquedotto e fognatura, delle derivazioni trasversali per impianti di acqua e fogna, collettori ed emissari di fognatura e delle opere terminali, per quanto riguarda la fornitura dei materiali, di norma prevede che la stessa sia effettuata direttamente dall'Ente.

Solo in casi particolari come del resto previsto dall'art.14 delle norme tecniche, sia per le tubazioni che per i pezzi speciali, l'Ente può esercitare la facoltà di richiedere l'approvvigionamento a piè d'opera "al cottimista".

In tal caso lo stesso articolo prevede che detti materiali saranno pagati ai "cottimisti" ai prezzi di elenco della relativa tariffa materiali dell'Ente.

Senonché, con nota presidenziale n.6826 del 1990, fu disposto che nel caso di fornitura di materiale da parte delle imprese, il compenso netto fosse pari al 79% del prezzo esposto in tariffa; tale disposizione veniva ribadita anche nel 1993 con nota n.7947.

Detta disposizione ha determinato riserve da parte di alcune imprese il cui iter è in corso.

Assumendo la questione carattere generale e potendo determinare eventuali soccombenze per l'Ente con maggiori esposizioni finanziarie, dopo i necessari approfondimenti sotto i profili legali e contrattuali, si è giunti nella determinazione di corrispondere alle richieste delle imprese in quanto legittimamente formulate.

Per la quantificazione di detto onere sopravvenuto, si è preso come riferimento il valore del fatturato dell'Ente per l'anno 1997 relativamente alla costruzione di tronchi e derivazioni trasversali di acquedotto e fognatura il cui importo è stato quantificato in L.17 mld.

Detta somma è stata decurtata delle spese generali dovute all'Ente e sull'importo risultante è stato applicato il coefficiente di incidenza dei materiali pari al 33,34%.

All'importo così determinato è stato applicato il 21% richiesto dalle imprese per un periodo di sette anni ottenendo l'esito finale di L.24 mld circa.

Detto importo rappresenta il limite massimo dell'onere da sopportare.

In realtà tenuto conto che dette anticipazioni di materiali non hanno riguardato tutti i cottimisti e che il fenomeno ha avuto particolare rilevanza nel corso degli anni 1994 - 1996, una stima più realistica anche sulla base delle richieste ad oggi avanzate conduce ad una quantificazione dell'onere da sopportare in L.20 mld

4. Fondo rischi vertenze

In detto fondo sono state accantonate somme afferenti lodi arbitrali per i quali il Collegio si è espresso in maniera sfavorevole all'Ente, ma non ancora resi esecutivi attraverso atti di pignoramento presso il terzo dichiarante alla data del 31.12.1997.

Fra questi, già tre lodi (IMPREGILO, T.P.L., ATI DI BATTISTA ALCOS) hanno prodotto pignoramento e quindi riscossione coatta nel 1998.

Con riferimento ai suddetti lodi ed ai restanti, si fornisce qui di seguito relazione esplicativa.

Lavori di completamento raddoppio "Galleria Pavoncelli"

Controparte IMPREGILO (già COGEFAR-IMPRESIT)

Collegio-	S.E. Prof. Avv. Lorenzo Cuonzo	Presidente-
	Prof. Avv. Aldo Loiodice	Componente-
	Avv. Vittorio Caporale	Componente

Importo riconosciuto L.35.000.000.000 oltre interessi
Svalutazione del 50% L.17.500.000.000

La decisione arbitrale si è articolata con l'emissione di due Lodi uno parziale (con cui il Collegio ha affermato la propria giurisdizione ed ha pronunciato la risoluzione del rapporto contrattuale con condanna dell'Ente, per l'effetto, al pagamento della somma di L.6.174.478.000 pari al decimo dei lavori non eseguiti) ed uno definitivo con cui si è pronunciato sul pagamento delle opere eseguite, sul risarcimento delle spese, oneri e danni sopportati nell'esecuzione del contratto risolto di cui ai quesiti posti dall'Impresa nonché in merito alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese e competenze dei difensori delle parti.

Avverso al lodo parziale pende ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione dopo il rigetto del gravame promosso dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

E' in corso di proposizione il ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Bari del lodo definitivo.

Il nuovo quadro economico relativo ai lavori è stato sottoposto alle determinazioni dei competenti Organi.

Costruzione impianto di potabilizzazione condotta Casamassima- Canosa

Controparte T.P.L.

Collegio- Prof. Avv. Enzo Cardi Presidente-

Prof. Ing. Domenico Ricciardi Arbitro-

Avv. Giancarlo Navarra Arbitro

Importo riconosciuto L.11.000.000.000 c.a. di cui L.5.000.000.000 per lavori

Salutazione del 55% L.6.000.000.000

Il Collegio arbitrale è stato chiamato a fornire risposta a quesiti afferenti n.15 riserve formalmente iscritte in calce ai registri di contabilità il cui tenore è il seguente:

1) Sospensioni di fatto dei lavori di costruzione della vasca di ripartizione e carico delle condotte adduttrici;

1/a) Sospensione dei lavori relativi agli attraversamenti pensili della condotta premente sul torrente Locone e sul canale Cavallaro;

- 2) Sospensione di fatto dei lavori dell'attraversamento pensile delle condotte adduttrici sul torrente Locone;
- 3) Sospensione di fatto dei lavori dell'attraversamento ferroviario della condotta premente;
- 4) Sospensione di fatto dei lavori relativi all'allacciamento elettrico dell'impianto;
- 5) Ristoro delle somme anticipate per conto dell'EAAP per stipula dei contratti di fornitura di energia elettrica e acconti consumi;
- 6) Interessi per ritardato pagamento delle rate di anticipazione e di acconto;
- 7) Valutazione dell'avanzamento lavori al SAL n.5;
- 8) Richiesta contabilizzazione e liquidazione della Revisione Prezzi secondo l'effettivo andamento dei lavori.
- 9) Riserve contabili sul SAL n.6;
- 10) Mancata liquidazione dell'ultimo rateo di acconto nei tempi previsti dalla Convenzione;
- 11) Sospensione della gestione degli impianti. Oneri di manutenzione e custodia delle opere realizzate;
- 12) Costo di fornitura dell'acqua grezza derivata dall'invaso del Locone per l'avviamento all'esercizio e la gestione provvisoria degli impianti;
- 13) Oneri per riavviamento degli impianti per il collaudo finale;
- 14) Rimborso spese manutenzione, custodia e gestione delle opere per mancata emissione certificato di collaudo;
- 15) Rimborso detrazioni per difformità costruttive.

Il Collegio ha accolto, ancorché parzialmente, le riserve formulate ad eccezione delle riserve nn.8 e 13 che sono state respinte.

Avverso al Lodo è stato promosso ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Roma.

La difesa dell'Ente è stata affidata al Sen. Avv. Giovanni Pellegrino.